



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

SCUOLA ACCREDITATA

Convenzione per le attività di tirocinio relative ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - IX CICLO

TRA

L'Università degli Studi di Enna "Kore", con sede legale in Enna, Cittadella Universitaria, cap 94100, C.fiscale 01094410865, nel prosieguo "l'Università", in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Cataldo Salerno, nato a Enna l'1.9.1951,

E

l'istituzione scolastica inclusa nell'elenco delle scuole accreditate dall'USR SCUOLA a norma dell'art. 12 del D.M. 10.9.2010 n° 249 (applicare un timbro lineare)



C.F. 80022030870 telefono 09516942468

rappresentata dal Dirigente Scolastico prof. DANIELA FONTI, nato/a a PALESTRO (PA) il 03/03/1961

PREMESSO

- a) che l'Università è stata individuata dal MIUR quale sede dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;
- b) che, ai sensi dell'Allegato B del D.M. 30.9.2011, detti Corsi comprendono attività dedicate al tirocinio indiretto e diretto della durata di complessive 175 ore (delle quali 150 dedicate alla dimensione operativa e 25 ore destinate alla rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale), pari a 7 crediti formativi universitari, da espletarsi in non meno di cinque mesi;
- c) che il predetto tirocinio diretto e indiretto deve essere svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor, secondo quanto previsto dall'articolo 2 e dall'Allegato B del citato D.M. 30.9.2011, in collaborazione con il docente universitario di cui al comma 6 dello stesso;
- d) che le attività di tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dall'Università ovvero dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'Allegato B del richiamato D.M. 30.9.2011, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente punto b);

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche che manifestano la disponibilità ad ospitare studenti iscritti ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per il corrente anno accademico,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 30.9.2011, l'Istituzione scolastica si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno dell'Università degli Studi di Enna "Kore", su proposta della stessa, per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui alle premesse.

Art. 2

1. Le attività del tirocinio - a norma dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196/1997 - non costituiscono e non configurano un rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor dell'Istituzione scolastica.
3. Per ciascun tirocinante accolto dall'Istituzione scolastica, viene predisposto un piano di realizzazione e di svolgimento della attività di tirocinio contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor coordinatore individuato dall'Università e del tutor individuato dall'Istituzione scolastica;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso l'Istituzione scolastica;
 - d) le strutture educative presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle polizze assicurative previste e per la responsabilità civile, a cura dell'Università.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal piano di realizzazione e di svolgimento della attività di tirocinio;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati (informazioni o conoscenze in merito a processi e prodotti) acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. L'Università assicura i tirocinanti, anche per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Scuola si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) ed all'Università.
2. L'Università verserà alla Scuola un contributo forfetario di € 250,00 per ciascun tirocinante che sia stato accolto e che abbia effettivamente svolto le attività previste nell'Allegato B del D.M. 30.9.2011. Il contributo verrà erogato dall'Università entro 60 giorni dal rilascio degli attestati di tirocinio.

Art. 5

1. La presente Convenzione ha la durata di un anno scolastico a partire dal momento della stipula. Essa si intende tacitamente rinnovata per il solo anno scolastico successivo, salvo recesso di una delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata, da inviare almeno sessanta giorni prima della data di scadenza prevista.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Università degli Studi di Enna "Kore"
prof. Cataldo Salerno

Enna, 09 settembre 2024 - Firma

per l'Istituzione Scolastica

Prof. DANIELA FONTI Timbro

Data _____ Firma _____

21/10/2024

CODICE IBAN DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

IT2500623026105000015052150